

SEZIONE 4

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DI TRENORD E DEL PASSEGGERO

CAPITOLO 12. GLI OBBLIGHI DEL PASSEGGERO

ART. 59 ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI SUL SERVIZIO

Il passeggero, prima di acquistare il titolo di viaggio e in ogni caso prima di intraprendere il viaggio, deve informarsi sull'esistenza di possibili variazioni e modifiche della circolazione secondo le modalità previste e descritte agli art. 6 e segg. delle presenti Condizioni Generali di Trasporto.

Con riferimento agli scioperi del personale o delle società che gestiscono le reti ferroviarie oppure in relazione alle avverse condizioni atmosferiche, il passeggero sarà considerato informato anche qualora le suddette circostanze siano state rese note tramite i canali informativi previsti dai precedenti art. 6 e segg. In particolare nei casi di sciopero l'informazione deve avvenire nei modi e nelle forme previste dalla Legge n. 146/90 e s. m.i.

ART. 60 COMPORTAMENTO DEI PASSEGGERI E DEL PUBBLICO IN GENERE NELL'AMBITO FERROVIARIO ED IN PROSSIMITÀ DELLO STESSO

Chiunque si serva del servizio ferroviario regionale deve:

- osservare ed uniformarsi alle avvertenze, inviti e disposizioni di **TRENORD** e del personale addetto, nonché a quanto previsto dal D.P.R. n. 753/1980, con riferimento alla regolarità amministrativa e funzionale, nonché all'ordine e sicurezza dell'esercizio;
- presentarsi sulla banchina di partenza del treno con adeguato anticipo rispetto all'orario previsto di partenza;
- usare le precauzioni necessarie e vigilare, per quanto da lui dipenda, sulla sicurezza ed incolumità proprie, delle persone e degli animali che sono sotto la sua custodia, nonché sulla sicurezza delle proprie cose;

- durante l'attesa dei treni in banchina, tenersi ad una distanza di sicurezza dai binari non inferiore a quanto segnalato dalle apposite linee gialle;
- astenersi dall'aprire le porte, salire in treno o discenderne in caso di fermate in stazioni non risultanti dall'Orario Ufficiale o di fermate fuori dalla stazione. I passeggeri in casi eccezionali potranno scendere dal treno soltanto se prescritto dal personale in accompagnamento al treno e seguendo comunque le disposizioni date da questi. È altresì vietato salire o scendere dal treno in movimento;
- evitare di servirsi dei servizi igienici durante la sosta dei treni nelle stazioni, e di sostare nei passaggi di intercomunicazione dei treni;
- utilizzare i telefoni cellulari a bordo dei treni, solo se la suoneria del cellulare e il tono di voce non recano disturbo agli altri passeggeri;
- provvedere al pagamento di eventuali somme riferite all'elevazione di sanzioni o relative alla regolarizzazione a bordo, se ammessa, richieste dal personale addetto al controllo;
- risarcire, senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi e dai decreti in vigore, tutti i danni che cagioni a **TRENORD** ed al suo personale e, se i danni sono arrecati a cose per la cui sostituzione o riparazione **TRENORD** abbia stabilito una tariffa, pagare l'indennità in base ai prezzi della tariffa stessa.

Salvo quanto previsto dalla Legge Regionale n. 6/2012 e s.m.i., nonché nei successivi articoli, i trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative di cui al D.P.R. n.753/1980. s.m.i.

TRENORD non risponde delle conseguenze derivanti dall'inosservanza di quanto previsto nelle disposizioni di cui sopra.

ART. 61 DIVIETO DI APERTURA DI PORTE ESTERNE E FINESTRINI DEI TRENI

È vietato accedere agli spazi non adibiti al servizio passeggeri, salvo i casi ammessi da **TRENORD**.

È vietato aprire le porte esterne dei veicoli e salire o discendere dagli stessi quando non siano completamente fermi, salire o discendere dalla parte opposta a quella stabilita per il servizio passeggeri o da aperture diverse da quelle destinate (art. 25 DPR n. 753/1980 s.m.i.).

I trasgressori delle suddette disposizioni sono soggetti ad una sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 L. 689/1981, pari ad euro 16,67 se il pagamento avviene contestualmente od entro 60 giorni dalla data di notificazione della medesima. Decorso il suddetto termine senza che il pagamento sia stato effettuato si provve-

derà ad emettere ordinanza d'ingiunzione con applicazione di una sanzione pari ad euro 50,00 oltre le spese di notifica.

È vietato aprire i finestrini dei veicoli senza l'assenso di tutti i passeggeri interessati.

ART. 62 DISPOSITIVI DI EMERGENZA

È vietato azionare, salvo in caso di grave ed incombente pericolo, i freni di emergenza, i segnali di allarme, i comandi per l'apertura di emergenza delle porte, asportare estintori e/o martelletti frangi vetro e manomettere qualsiasi altro dispositivo di emergenza installato nei veicoli e come tale evidenziato (art. 26 DPR n. 753/1980 s.m.i.).

I trasgressori sono soggetti al pagamento di una sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981, pari ad euro 516,00 se il pagamento avviene contestualmente od entro 60 giorni dalla data di notificazione della medesima. Decorso il suddetto termine senza che il pagamento sia stato effettuato si provvederà ad emettere ordinanza d'ingiunzione con applicazione di una sanzione pari ad euro 1549,00 oltre alle spese di notifica.

ART. 63 DIVIETO DI LANCIARE OGGETTI DAI TRENI

È vietato gettare dai veicoli qualsiasi oggetto (art. 27 DPR n. 753/1980 s.m.i.).

I trasgressori della suddetta disposizione sono soggetti al pagamento di una sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981, pari ad euro 16,67 se il pagamento avviene contestualmente od entro 60 giorni dalla data di notificazione della medesima. Decorso il suddetto termine senza che il pagamento sia stato effettuato si provvederà ad emettere ordinanza d'ingiunzione con applicazione di una sanzione pari ad euro 50,00 oltre alle spese di notifica.

Ove il fatto avvenga con il veicolo in movimento, i trasgressori sono puniti con l'ammenda prevista da 25,00 Euro a 258,00 Euro o con l'arresto fino a due mesi (art. 27 terzo comma D.P.R.753/1980).

Fatta salva l'eventuale responsabilità penale, i trasgressori rispondono altresì dei danni eventualmente arrecati a **TRENORD** o a terzi.

ART. 64 PERSONE ESCLUSE DALLE STAZIONI O DAI TRENI

Alle persone non espressamente autorizzate dall'Azienda è vietato svolgere nelle stazioni o sui treni l'attività di venditore di beni e/o servizi (quali, a titolo non esaustivo, oggetti di qualunque tipo, promozione pubblicitaria, trasporto bagaglio del passeggero, effettuazione di sondaggi di opinione) o, di cantante, suonatore o simili e di fare raccolta di fondi a qualunque titolo (art. 30 DPR n. 753/1980 s.m.i.).

I trasgressori sono allontanati dagli impianti previo ritiro, se del caso, del titolo di viaggio senza il diritto ad alcun rimborso e sono soggetti al pagamento di una san-

zione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 L. 689/1981, pari ad euro 16,67 se il pagamento avviene contestualmente od entro 60 giorni dalla data di notificazione della medesima. Decorso il suddetto termine senza che il pagamento sia stato effettuato si provvederà ad emettere ordinanza d'ingiunzione con applicazione di una sanzione pari ad euro 50,00 oltre alle spese di notifica.

Ove l'attività di vendita di beni avvenga, senza la prescritta autorizzazione della Società, con il concorso di più persone, i trasgressori sono soggetti ai sensi dell'art. 30 comma 4 del DPR 753/1980 e s.m.i. ad una sanzione in misura ridotta, in applicazione dell'art. 16 L. 689/1981, pari ad euro 516,00 se il pagamento avviene contestualmente od entro 60 giorni dalla data di notificazione della medesima. Decorso il suddetto termine senza che il pagamento sia stato effettuato si provvederà ad emettere ordinanza d'ingiunzione con applicazione di una sanzione pari ad euro 1.549,00 oltre alle spese di notifica.

È proibito, inoltre, viaggiare sui treni o accedere alle stazioni a chiunque:

- si trovi in stato di ubriachezza ovvero sotto effetto di sostanze psicotrope e stupefacenti;
- offenda la pubblica decenza;
- sia causa di scandalo o di disturbo agli altri passeggeri o non ottemperi le prescrizioni d'ordine o di sicurezza del servizio.

I trasgressori possono essere esclusi dai treni senza diritto ad alcun rimborso per il percorso ancora da effettuare, ovvero allontanati dalle stazioni; qualora i medesimi non ottemperino alle prescrizioni d'ordine del personale addetto al controllo sono assoggettati ai sensi degli artt. 31 e 17 del DPR 753/1980 e s.m.i. ad una sanzione in misura ridotta, in applicazione dell'art. 16 della L. 689/1981, pari ad euro 16,67 se il pagamento avviene contestualmente od entro 60 giorni dalla data di notificazione della medesima. Decorso il suddetto termine senza che il pagamento sia stato effettuato si provvederà ad emettere ordinanza d'ingiunzione con applicazione di una sanzione pari ad euro 50,00 oltre alle spese di notifica.

Le persone malate o ferite che possano arrecare danno agli altri passeggeri possono essere escluse dai treni e dai veicoli nonché dai locali delle stazioni, salvo il caso in cui il trasporto di queste persone possa avere luogo, prendendo posto, sotto custodia, in veicoli o compartimenti riservati.

Fanno eccezione le persone di cui alla Legge 30 marzo 1971, n.118, gli invalidi per causa di guerra, di lavoro e di servizio, nonché i non vedenti o non udenti.

È possibile proibire l'utilizzo del servizio di trasporto alle persone che per età, condizioni fisiche o per manifesta incapacità ad utilizzare correttamente i servizi stessi, possano arrecare danno a sé o agli altri ovvero ai veicoli o agli impianti (art. 32D.P.R.753/1980 s.m.i.).

ART. 65 DIVIETO DI FUMO

Nelle aree di attesa, nei locali chiusi delle stazioni e in ogni luogo in cui sia espressamente indicato il divieto di fumare e sui veicoli ferroviari è vietato fumare, ai sensi dell'art. 51 della L. 3/2003. Su tutti i treni Trenord è inoltre vietato l'utilizzo di sigarette elettroniche.

I contravventori sono soggetti ad una sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 L. 689/1981, pari ad euro 55,00 se il pagamento avviene contestualmente od entro 60 giorni dalla data di notificazione della medesima. Decorso il suddetto termine senza che il pagamento sia stato effettuato si provvederà ad emettere ordinanza d'ingiunzione con applicazione di una sanzione pari ad euro 275,00 oltre alle spese di notifica. L'importo minimo e massimo della sanzione è raddoppiato qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni.

In tale caso l'importo della sanzione in misura ridotta è pari ad euro 110,00 se il pagamento avviene contestualmente od entro 60 giorni dalla data di notificazione della medesima. Decorso il suddetto termine senza che il pagamento sia stato effettuato si provvederà ad emettere ordinanza d'ingiunzione con applicazione di una sanzione pari ad euro 550,00 oltre alle spese di notifica.

I clienti che rifiutino di attenersi a tale regola di comportamento ed agli inviti del personale di bordo, dovranno essere regolarizzati con una sanzione in misura ridotta, in applicazione dell'Art.17 del DPR 753/80 e s.m.i., pari ad euro 16,67 se il pagamento avviene contestualmente od entro 60 giorni dalla data di notificazione della medesima. Decorso il suddetto termine senza che il pagamento sia stato effettuato si provvederà ad emettere ordinanza d'ingiunzione con applicazione di una sanzione pari ad euro 50,00 oltre alle spese di notifica.

ART. 66 DIVIETO DI DANNEGGIARE , DETERIORARE, INSUDICIARE BENI AZIENDALI

Chiunque danneggi, deteriori o insudici i veicoli, i locali o gli ambienti della ferrovia, nonché i loro arredi o accessori, è soggetto ai sensi dell'art. 29 del DPR 753/1980 e s.m.i. ad una sanzione in misura ridotta, in applicazione dell'art. 16 L. 689/1981, pari ad euro 16,67 se il pagamento avviene contestualmente od entro 60 giorni dalla data di notificazione della medesima. Decorso il suddetto termine senza che il pagamento sia stato effettuato si provvederà ad emettere ordinanza d'ingiunzione con applicazione di una sanzione pari ad euro 50,00 oltre alle spese di notifica. In aggiunta alla suddetta sanzione si procederà alla richiesta del risarcimento del danno arrecato.

La sanzione non si applica quando gli atti vengono compiuti da chi è colto da improvviso malore, fermo restando l'obbligo del risarcimento dell'eventuale danno arre-

cato (art. 29 D.P.R.753/1980 s.m.i.).

ART. 67 DIVIETO DI PORTARE ARMI DA FUOCO

È vietato portare con sé sui treni armi da fuoco cariche e non smontate.

Le munizioni di dotazione devono essere tenute negli appositi contenitori e accuratamente custodite.

Il divieto non è applicabile agli agenti della forza pubblica nonché agli addetti alla sorveglianza in ambito ferroviario (art. 33 DPR 753/1980 s.m.i.).

I trasgressori sono soggetti ad una sanzione in misura ridotta, in applicazione dell'art. 16 L. 689/1981, pari ad euro 77,33 se il pagamento avviene contestualmente od entro 60 giorni dalla data di notificazione della medesima. Decorso il suddetto termine senza che il pagamento sia stato effettuato si provvederà ad emettere ordinanza d'ingiunzione con applicazione di una sanzione pari ad euro 232,00 oltre alle spese di notifica.

ART. 68 DENUNCIA DI TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE E NOCIVE

È vietato il trasporto di merci pericolose e nocive, definite tali dal Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovie (RID) di cui all'Allegato 1 dell'appendice C della Convenzione sui trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), salvo regolare autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 35 del DPR 753/1980 s.m.i.

Chiunque senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, trasporti o presenti al trasporto merci pericolose, ovvero non rispetti le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione è punito con l'ammenda da 5.000 euro a 15.000 euro e l'arresto fino a sei mesi (art. 35 comma 8 del DPR.753/1980 s.m.i.).

ART.69 AZIONI CONTRO TRENORD

Soltanto il passeggero in possesso di un titolo di viaggio valido ha diritto di avanzare contro **TRENORD** azioni per le casistiche previste dalla normativa vigente.

CAPITOLO 13. GLI OBBLIGHI E LE RESPONSABILITÀ DI TRENORD

ART.70 RESPONSABILITÀ PER RITARDI, SOPPRESSIONI, INTERRUZIONI DI LINEA E MANCATE CORRISPONDENZE

La responsabilità per ritardi, soppressioni, interruzioni di linea e mancate corrispondenze è disciplinata dal Regolamento CE n. 1371/2007 recante: " Diritti ed obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario".

In particolare, ai sensi e alle condizioni di cui al citato Regolamento, il passeggero avrà diritto a rimborsi, itinerari alternativi, indennità per il prezzo del biglietto ed assistenza, siccome disciplinati negli articoli delle Sezioni 6 e 7 delle presenti Condizioni Generali. Maggiori dettagli sono riportati agli artt. 99 e seguenti.

ART. 71 RESPONSABILITÀ PER IL COMPORTAMENTO DEL PERSONALE FERROVIARIO

TRENORD non risponde dell'operato del proprio personale e delle altre persone di cui si serve per eseguire il trasporto quando operino dietro richiesta del passeggero per prestazioni che non competono a **TRENORD** stessa o quando operino al di fuori delle mansioni loro attribuite dalla legge, dai regolamenti, da ordini di servizio ovvero da contratto di lavoro.

ART. 72 RESPONSABILITÀ PER INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DI POLIZIA, DOGANA, SANITÀ E SIMILI

TRENORD non risponde delle conseguenze derivanti dall'inosservanza, da parte del passeggero, delle prescrizioni degli agenti ferroviari in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio con particolare riferimento al DPR 753/1980, nonché quelle degli Agenti di polizia, dogana, sanità e simili.

ART. 73 RESPONSABILITÀ PER DANNO

1) Ai bagagli e animali

Le cose e gli animali ammessi al trasporto restano esclusivamente sotto la custodia del passeggero. **TRENORD** risponde nei casi di perdita totale o parziale o danni durante il viaggio a seguito di incidente se delle conseguenze dell'incidente **TRENORD** stessa è tenuta a rispondere, ovvero nel caso in cui la perdita o danno sia dovuta a colpa di **TRENORD**. Il passeggero deve far immediatamente constatare il danno, a seconda delle circostanze in cui lo stesso è avvenuto (a bordo o in stazione), al personale addetto al controllo. Agli effetti della responsabilità, **TRENORD** non risponde degli oggetti di valore eventualmente contenuti nei bagagli (ad esempio, numerario, carte valori, oggetti d'arte e di antichità, oggetti preziosi ed assimilati).

2) Alle attrezzature mobili delle persone con disabilità

TRENORD, risarcirà integralmente il valore pecuniario del danno riportato alle attrezzature per la mobilità o altre attrezzature specifiche per le persone con disabilità o a mobilità ridotta per propria responsabilità ai sensi dell'art. 25 del Regolamento CE n. 1371/2007. Il passeggero deve far immediatamente constatare il danno, a seconda delle circostanze in cui lo stesso è avvenuto (a bordo o in stazione), al personale addetto al controllo.

3) Alle biciclette

TRENORD non si assume responsabilità per la custodia delle biciclette caricate sul treno e non risponde per eventuali danni che venissero rilevati alle stesse per fatto ad essa non imputabile. **TRENORD**, nel caso in cui dall'incidente a essa imputabile derivi la distruzione o lo smarrimento, della bicicletta, corrisponde, su richiesta del passeggero un importo sino ad un massimo di 200,00 euro a bicicletta, fatta salva la dimostrazione di un maggior danno. Il passeggero deve far immediatamente constatare il danno, a seconda delle circostanze in cui lo stesso è avvenuto (a bordo o in stazione), al personale addetto al controllo.

4) Alle persone

Se il passeggero subisce un danno alla propria persona causato da un incidente che sia in relazione con l'esercizio ferroviario, **TRENORD** ne risponde ai sensi degli art. 11 e segg. del Regolamento (CE) 1371/2007, salvo gli esoneri di cui all'art. 26 dell'Allegato 1 del soprarichiamato Regolamento. Il passeggero deve far immediatamente constatare il danno, a seconda delle circostanze in cui lo stesso è avvenuto (a bordo o in stazione), al personale addetto al controllo. In caso di decesso o lesioni di un passeggero, **TRENORD** effettua, senza indugio e in ogni caso entro quindici giorni dall'identificazione della persona fisica avente diritto al risarcimento, i pagamenti anticipati eventualmente necessari per soddisfare le immediate necessità economiche proporzionalmente al danno subito, ai sensi dell'art. 13 del Reg. (CE) 1371/2007. Senza pregiudizio del precedente comma, un pagamento anticipato non è inferiore a 21.000,00 euro per passeggero in caso di decesso. Un pagamento anticipato non costituisce riconoscimento di responsabilità e può essere detratto da qualsiasi ulteriore importo dovuto sulla base del Regolamento sopracitato, ma non è retribuibile, salvo nei casi in cui il danno è dovuto a negligenza o errore del passeggero o quando il beneficiario del pagamento anticipato non è la persona avente diritto al risarcimento.

ART. 74 ACCERTAMENTO SANITARIO DEI DANNI ALLE PERSONE

Nel caso di danno alla persona del passeggero, constatato dagli agenti ferroviari nel corso del trasporto, o in qualunque momento ad essi denunciato, **TRENORD** ha la facoltà di sottoporre il danneggiato ad un accertamento sanitario obiettivo in merito alla sussistenza ed entità delle lesioni apparenti. Il sanitario incaricato redige regolare referto, di cui il danneggiato può richiedere copia

ART. 75 RESPONSABILITÀ IN CASO DI INCIDENTI NUCLEARI

Per danni conseguenti ad un incidente nucleare, da qualunque causa determinato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 50 dell'Allegato 1 richiamato dall'art. 11 del Reg. (CE) N. 1371/2007 e dalla legge 31 dicembre 1962, n.1860 e del Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n.519.

ART. 76 AZIONI LEGALI

1) Termini e decorrenza della prescrizione delle azioni

1. Le azioni derivanti dal Contratto di Trasporto sono regolate dall'art. 60 dell'Allegato 1 richiamato dall'art. 11 del Reg. (CE) N. 1371/2007. Pertanto, le azioni di risarcimento danni, fondate sulla responsabilità del trasportatore in caso di morte o di ferimento di passeggeri, si prescrivono:
 - a. per il passeggero, in tre anni a decorrere dal giorno successivo a quello dell'incidente;
 - b. per gli altri aventi diritto, in tre anni a decorrere dal giorno successivo a quello del decesso del passeggero, purché questo termine non oltrepassi il limite di cinque anni a decorrere dal giorno successivo a quello dell'incidente.
2. Le altre azioni originate dal Contratto di Trasporto si prescrivono in un anno. Tuttavia la prescrizione è di due anni se si tratta di un'azione per un danno che derivi da un atto o da un'omissione commessi o con l'intento di provocare tale danno, o temerariamente e con la consapevolezza che un tale danno ne sarebbe probabilmente potuto derivare.
3. La prescrizione prevista al punto 2 decorre per l'azione:
 - a. d'indennità per perdita totale, dal quattordicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto all'articolo 22, paragrafo 3 dell'Allegato I al Reg. (CE) n. 1371/2007;
 - b. d'indennità per perdita parziale, avaria o ritardo nella riconsegna, dal giorno in cui la consegna è stata effettuata;
 - c. in tutti gli altri casi concernenti il trasporto dei passeggeri: dal giorno di scadenza di validità del titolo di trasporto.
Il giorno indicato come inizio della prescrizione non è mai compreso nel computo dei termini.

2) Contestazione della responsabilità

Anche se **TRENORD** contesta la sua responsabilità in ordine alle lesioni fisiche causate ad un passeggero che ha trasportato, essa compie ogni ragionevole sforzo per prestare assistenza ad un passeggero che avvii un'azione per risarcimento danni contro terzi.

ART. 77 ASSICURAZIONE

Nel rispetto della normativa in vigore ed in conformità con quanto disposto dall'art.12 del Regolamento (CE) n. 1371/2007, **TRENORD** garantisce di essere adeguatamente assicurata, nonché di aver sottoscritto intese equivalenti ai fini della copertura delle responsabilità che le incombono in virtù del suddetto Regolamento.